



Illegittimo il rifiuto di una CTU psichiatrica per l'assenza di certificazione medica

Descrizione

La censura, posta all'attenzione della Corte di Cassazione, riguardava il rifiuto da parte del Tribunale Foggia di procedere a CTU psichiatrica e di conseguenza di risarcire il danno psichiatrico subito dall'attrice. Ciò era stato giustificato per la **mancanza di certificazione medica dalla quale poter rilevare dati clinici obiettivi ed indicazioni terapeutiche utili per una valutazione medico-legale**. La ricorrente nell'illustrare il motivo aveva rilevato come nella giurisprudenza di legittimità invece consolidato l'orientamento secondo cui la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica dà un ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il **dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare** (v. Cass. N. 17399/2015; Cass. n. 72/2011, n. 88/2004, n. 10/2002, n. 15136/2000). Veniva precisato inoltre che in alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (Cass. n. 4927/2004). Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 7024/2020) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale sono ammissibili tutti i mezzi di prova, ivi compresi il **fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni**, che attestino uno stato di sofferenza fisica o psichica. Pertanto, la Corte di appello di Bari aveva errato nel non ammettere la CTU medica, mediante un medico specializzato in psicologia, così come richiesta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c., e la **prova testimoniale** al fine di verificare i disturbi e/o malattie sulla persona della sig.ra Ga.Th. collegati al tragico evento della scomparsa della figlia De.Mai?



La Corte di Appello aveva rigettato tali richieste (come precedentemente operato dal Tribunale), rilevando la mancanza di alcuna documentazione a supporto e ritenendo non potersi in conseguenza procedere ad appositi accertamenti peritali. Rilevava che la consulenza tecnica dà??ufficio non Ã“ mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalitÃ di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non poteva essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed Ã“ quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Rilevava che parte appellante non aveva prodotto alcuna idonea documentazione a supporto degli asseriti riflessi di danno biologico, pur essendo tale tipologia di danno identificabile laddove possano ritenersi integrati effetti oggettivamente apprezzabili in termini di incidenza sulla salute e di patologie fisiche, ma anche psichiche, che possano essere comunque verificabili sulla scorta della valutazione di appositi riscontri documentali.

La Corte di Cassazione ([sentenza del 18 febbraio 2025 n.4269](#)) censura tale decisione rilevando che la motivazione della decisione impugnata nel suo tessuto argomentativo in iure presenta unâ??intrinseca contraddizione con la giurisprudenza evocata. Ed invero precisa: *â??tale contraddizione si coglie nellâ??avere da un lato postulato la rilevanza di principi giurisprudenziali sulla funzione della c.t.u. in subiecta materia, assumendo che i fatti storici che per il danneggiato sarebbero determinativi di quella che chiama â??posta di danno biologicoâ?• debbono essere oggetto di prova da parte del medesimo per poter giustificare che si dia corso ad una c.t.u. per valutare quellâ??efficacia determinativa, cioÃ“ per accettare secondo le leggi della scienza medica quella â??postaâ?•, e dallâ??altro, si limita a dire inidonee le prove instate senza spiegare perchÃ© esse non sarebbero state rilevanti per assolvere allâ??onere probatorio addebitato al danneggiato.*

Tale intrinseca contraddittorietÃ si palesa ancora piÃ¹¹ -secondo la valutazione della Corte- nella sentenza impugnata laddove afferma che: *â??nella specie la parte non ha prodotto documentazione di riscontro su quanto lamentato, non essendo rinvenibili acquisizioni da poter sottoporre ad una valutazione tecnica, ma essendo state trasposte solo mere allegazioni argomentative, da eventualmente supportare con prove testi, del tutto inidonee (si ribadisce) allo scopo, non potendo la consulenza tecnica (Cassazione civile, sez. II, 09/05/2016 , n. 9318) â??essere disposta al fine di esonerare la parte dallâ??onere di fornire la prova di quanto assume ed Ã“, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere unâ??indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provatiâ?•, e dovendo esser la prova fornita a mezzo di idonei supporti documentali/certificativi â??dovendosi valutare eventuali patologieâ?•, e non certo a mezzo dichiarazioni testimonialiâ??.*

La Corte precisa infatti che: *â??la motivazione nella parte che si riporta evidenzia ancora di piÃ¹ la contraddittorietÃ rispetto ai presupposti in iure che si evocano: nuovamente omette di spiegare perchÃ© le prove testimoniali instate sarebbero state inidonee ad acquisire circostanze di fatto che, ove dimostrate, si sarebbe potuto poi demandare di valutare ad un eventuale consulente tecnico. Si aggiunga che la motivazione rivelava anche confusione, lÃ“ dove parla di produzione di â??documentazioneâ?•, suggerendo cosÃ¬ che essa dovrebbe avere natura tecnica*



in palese contraddizione con la prospettata funzione della c.t.u. (nella specie medica). La sentenza deva??essere, dunque, cassata prescrivendo al giudice del rinvio di spiegare perchÃ© lâ??eventuale ammissione delle prove non avrebbe potuto portare allâ??acquisizione di elementi fattuali giustificativi del disporre poi una c.t.u. Il giudice di rinvio, ove dovesse ammettere le prove, provvederÃ ad esaminare la richiesta di c.t.u. in base al loro risultatoâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

04 Apr 2025